



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'INPS – Direzione Generale

All'INAIL – Direzione Generale

All'ENPALS – Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'ANCI

Alle Presidenze o Segreterie Generali di:

CGIL

fax 06/8476411

CISL

fax 06/8473314

UIL

fax 06/4753295

UGL

fax 06/3201944

CISAL

fax 06/3212521

CONFSAL

fax 06/5818218

SINPA

fax 02/89540460

CONFINDUSTRIA

fax 06/5923713

CONFCOMMERCIO

fax 06/5898148

CONFESERCENTI

fax 06/4746886

CONFAPI

fax 06/6780930

ABI

fax 06/6767457-313

ANIA

fax 06/3227135

CONFSERVIZI

fax 06/47865250-1

CONFETRA

fax 06/8415576

CONFARTIGIANATO

fax 06/70454320

CNA

fax 06/44249511

CASARTIGIANI

fax 06/5755036

CLAAI

fax 06/6877580

CONFAGRICOLTURA

fax 06/68806908

COLDIRETTI

fax 06/4742993

CIA

fax 06/3204924

COPAGRI

fax 06/42027007; 06/42391397

LEGA COOPERATIVE

fax 06/84439370

CONFCOOPERATIVE

fax 06/68134236

UNCI

fax 06/39375080

AGCI

fax 06/58327210

UNICOOP
fax 06/44249995

CIDA
fax 06/97605109

CONFEDIRMIT
fax 06/77204826

CUQ
fax 011/5612042

CIU-UNIONQUADRI
fax 06/3225558

CONFAIL
fax 02/29525692 – 06/44700197

ASSOLAVORO
fax 06/32500942

CONFEDERTECNICA
fax 06/32500386

CONFPROFESSIONI
fax 06/54229876

USAE
fax 06/4819080

ALLEANZA LAVORO
fax 06/32500942

ACRI
fax 06/68184269

CIPA
fax 055/350418

LORO SEDI

OGGETTO: *Chiarimenti operativi sulle misure di incentivazione al reinserimento dei percettori di trattamento di sostegno al reddito: incentivi alle assunzioni, politiche di attivazione, offerta congrua.*

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire chiarimenti operativi rispetto alle più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito, riconducendole a un quadro unitario che si ritiene di particolare utilità per tutti gli operatori del mercato del lavoro così come per i servizi competenti al lavoro (centri per l'impiego, operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi della normativa nazionale o regionale di riferimento) in modo da rendere più fluido ed effettivo il collegamento tra le politiche attive e le politiche passive per il lavoro.

Il disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame del Parlamento, prevede che le misure sperimentali illustrate nella presente circolare siano prorogate anche per l'anno 2011.

Incentivi alle assunzioni

Numerosi sono gli incentivi alla assunzione di percettori di trattamento di sostegno al reddito. Le misure di più recente istituzione insieme a quelle preesistenti compongono oggi un quadro normativo nel quale quasi tutte le tipologie di beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito possono essere oggetto di una assunzione incentivata.

In questa sede può essere utile ricordare che costituiscono misure consolidate di incentivazione alla assunzione di diverse categorie di beneficiari:

- a) gli incentivi all'assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità (art. 8, c. 2 e 4, L. n. 223/1991);
- b) lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (art. 4, c. 3, D.L. n. 148/1993 e art. 8, c. 9, L. n. 407/1990);
- c) lo sgravio contributivo per l'assunzione di beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione (art. 20, L. n. 223/1991).

A questi incentivi si aggiungono altre misure di incentivazione alla assunzione che prescindono dalla titolarità di una prestazione di sostegno al reddito, quali:

- a) lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi (art. 8, c. 9, L. n. 407/1990);
- b) lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, titolari o non titolari di indennità (artt. 8, c. 2 e 25, c. 9, L. n. 223/1991);
- c) lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori con la qualifica di dirigenti privi di occupazione (art. 20, L. n. 266/1997).

Per l'illustrazione dettagliata della normativa e delle procedure riguardanti gli incentivi sopra citati si rinvia alle circolari emanate da questo Ministero, dall'Inps e dagli altri Enti previdenziali.

Di seguito sono invece trattate, nel dettaglio, le misure di incentivazione alla assunzione di recente introduzione.

(I) Incentivi alla assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga

In parallelo agli incentivi già previsti nell'ordinamento volti a favorire l'assunzione di lavoratori beneficiari di integrazioni salariali a regime, nonché di indennità di mobilità, l'art. 7-ter, c. 7, del D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/09, ha introdotto l'incentivo per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. La normativa e le istruzioni operative sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 5 del 13 gennaio 2010, di seguito sintetizzata.

Campo di applicazione

Possono essere destinatari degli incentivi i datori di lavoro che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro relative al ricorso alla cassa integrazione straordinaria, nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di lavoratori aventi diritto per gli anni 2009 e 2010 ad ammortizzatori sociali in deroga, in quanto licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale della attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 223/1991. Si ricorda altresì che l'INPS, con la circolare n. 5 del 13 gennaio 2010, ha limitato espressamente i benefici agli "ammortizzatori sociali in deroga", escludendo implicitamente i lavoratori destinatari dei benefici di cui all'art. 19, c. 1, D.L. n. 185/2008.

Si ritiene pertanto che non possano essere considerati "ammortizzatori sociali in deroga" le indennità previste dall'art. 19, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185; infatti il comma 1 dell'art. 19 non introduce meccanismi derogatori alle regole ordinarie di concessione di indennità preesistenti, ma introduce nuove indennità aventi una propria disciplina, sia pure di durata temporanea.

Condizioni di accesso all'incentivo e procedura

Oltre alle condizioni di accesso all'incentivo individuate dall'ambito stesso di applicazione della misura, è necessario che tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore non vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero non intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Resta inteso che il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Importo ed erogazione

L'incentivo per il datore di lavoro è pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della L. n. 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. Il godimento dell'incentivo viene realizzato attraverso la compensazione con le somme dovute per contributi previdenziali, subordinatamente alla presentazione all'INPS di una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dove venga autocertificato il possesso dei necessari requisiti e siano indicati i dati del lavoratore interessato.

(II) Incentivi alla assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari

Con i commi 134, 135 e 151 dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 sono stati introdotti nel nostro ordinamento una serie di nuovi incentivi connessi alla assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Con i Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, adottati di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono state specificate le modalità di attuazione delle disposizioni citate. Le misure in parola intendono promuovere:

- a) l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile (*comma 151*);
- b) l'assunzione di lavoratori disoccupati con almeno 50 anni di età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (*comma 134, primo periodo*);
- c) l'assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (*comma 134, secondo periodo*).

I benefici sono stati introdotti in via sperimentale e potranno essere goduti per l'anno 2010, salvo eventuali proroghe. Gli incentivi potranno essere fruiti, secondo le istruzioni che verranno pubblicate dall'INPS. Si illustrano di seguito i principali aspetti normativi degli incentivi.

(II-1) Incentivi alla assunzione di percettori di indennità di disoccupazione

Nozione e campo di applicazione

In via sperimentale per l'anno 2010 ed entro i limiti di spesa di 12 milioni di euro, l'art. 2, co. 151, L. n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) prevede un incentivo per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di una indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (di cui all'art. 19, c. 1, regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, conv. legge 6 luglio 1939, n. 1272) oppure una indennità speciale di disoccupazione edile (di cui all'art. 9, legge 6 agosto 1975, n. 427).

Il beneficio spetta anche alle società cooperative nel caso di stipula con il socio di un contratto di lavoro subordinato. Nello specifico, accanto alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato

effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, sono incentivabili anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo pieno e indeterminato, avvenute nello stesso periodo (D.I. 26 luglio 2010, n. 53344).

Condizioni di accesso all'incentivo

L'accesso al beneficio è condizionato alla circostanza che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione, di cui al punto precedente, effettuino l'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari dei trattamenti individuati senza esservi tenuti ovvero senza che l'assunzione costituisca una attuazione di un obbligo di legge, di contratto collettivo o individuale.

L'incentivo, inoltre, spetta soltanto ai datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a crisi o riorganizzazione aziendale ai sensi dell'art. 1, della L. n. 223/1991 (per CIGS). I datori di lavoro possono quindi essere destinatari dell'incentivo anche nel caso di riduzione del personale o sospensione dal lavoro, se il lavoratore assunto ha professionalità sostanzialmente differente da quelle dei lavoratori licenziati o sospesi o in riduzione di orario. Infine, è necessario che tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore non vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero non intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali circostanze l'incentivo è tuttavia riconosciuto se l'assunzione del lavoratore è effettuata dopo 6 mesi dal licenziamento (D.I. 26 luglio 2010, n. 53344).

Procedura di accesso all'incentivo

La procedura per godere dell'incentivo sarà illustrata dall'Inps con apposita circolare. I datori di lavoro che intendano beneficiare dell'incentivo devono presentare istanza all'INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. Il D.I. 26 luglio 2010, n. 53344 prevede, per i contratti stipulati prima della sua pubblicazione (avvenuta in G.U. il 28 ottobre 2010, n. 253), che la domanda sia presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione. Tuttavia, considerato che a tutt'oggi la circolare dell'INPS, sopra richiamata, non è stata ancora emanata, nel predetto caso la domanda di accesso all'incentivo potrà essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione della predetta circolare INPS.

Importo ed erogazione

L'importo dell'incentivo corrisponde alle mensilità di trattamento non ancora erogate al beneficiario, escluso quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. L'incentivo non può tuttavia essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata mediante conguaglio con la contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. L'incentivo è condizionato alla sufficienza delle risorse stanziare; in caso di insufficienza è riconosciuto secondo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente e nello specifico con la riduzione contributiva di cui all'art. 2, c. 134, legge n. 191/2009 (D.I. 26 luglio 2010, n. 53344).

(II-2) Riduzione contributiva per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni

Nozione e campo di applicazione

In via sperimentale per l'anno 2010, è riconosciuta dall'art. 2, c. 134, primo periodo, legge n. 191/2009 la riduzione contributiva, prevista per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 2, e art. 25, c. 9, L. n. 223/1991), in caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (di cui all'art. 19, c. 1, regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, conv. con legge 6 luglio 1939, n. 1272) che abbiano compiuto i 50 anni alla data dell'assunzione. Il beneficio spetta anche alle società cooperative nel caso di stipula con il socio di un contratto di lavoro subordinato.

Sono incentivabili, mediante riduzione contributiva, le assunzioni dei beneficiari di cui sopra effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 sia a tempo indeterminato sia determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, nonché le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, avvenute nello stesso periodo, se il lavoratore alla data dell'assunzione era titolare del trattamento oggetto dell'incentivo e ha compiuto i 50 anni alla data della trasformazione del contratto (D.I. 26 luglio 2010, n. 53343).

Condizioni di accesso all'incentivo

L'accesso al beneficio è condizionato alla circostanza che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione, di cui al punto precedente, effettuino l'assunzione dei beneficiari dei trattamenti individuati senza esservi tenuti ovvero senza che l'assunzione costituisca una attuazione di un obbligo di legge, di contratto collettivo o individuale. La riduzione contributiva, inoltre, spetta soltanto ai datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale di lavoratori aventi la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro. I datori di lavoro possono quindi essere destinatari dell'incentivo anche nel caso di riduzione del personale o sospensione dal lavoro, se il lavoratore assunto ha professionalità sostanzialmente differente da quelle dei lavoratori licenziati o sospesi o in riduzione di orario.

Infine, è necessario che tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore non vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero non intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali circostanze l'incentivo è tuttavia riconosciuto se l'assunzione del lavoratore è effettuata dopo 6 mesi dal licenziamento (D.I. 26 luglio 2010, n. 53343).

Procedura di accesso all'incentivo

La procedura per godere dell'incentivo sarà illustrata dall'Inps con apposita circolare. I datori di lavoro che intendano beneficiare della riduzione contributiva devono presentare domanda all'INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda dovrà essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione di dette istruzioni.

Importo ed erogazione

L'incentivo consiste nel riconoscimento di una contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro corrispondente all'aliquota del 10%. Con riferimento alla durata dell'incentivo, esso è riconosciuto fino alla scadenza del contratto e comunque fino al 31 dicembre 2010, in caso di assunzione a tempo determinato; fino al 31 dicembre 2010, in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato stipulato nel 2010 o in caso di contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo viene concesso nei limiti delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico di stipula del contratto incentivato. L'incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione dei benefici contributivi di cui alla legge n. 223/1991; l'incentivo è cumulabile con l'incentivo all'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione di cui all'art. 2, c. 151, legge n. 191/2009 (D.I. 26 luglio 2010, n. 53343).

(II-3) Riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva

Nozione e campo di applicazione

In via sperimentale per l'anno 2010, è stato disposto dall'art. 2, c. 134, secondo periodo, legge n. 191/2009 il prolungamento della riduzione contributiva, prevista per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 2, e art. 25, c. 9, L. n. 223/1991) o titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (di cui all'art. 19, c. 1, regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, conv. con legge 6 luglio 1939, n. 1272) che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. Il beneficio spetta anche alle società cooperative nel caso di stipula con il

socio di un contratto di lavoro subordinato. Sono incentivabili, mediante prolungamento della riduzione contributiva, le assunzioni dei beneficiari di cui sopra effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 sia a tempo indeterminato sia determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Il prolungamento della riduzione contributiva è riconosciuto anche ai datori di lavoro per lavoratori già loro dipendenti alla data di entrata in vigore dall'art. 2, c. 134, legge n. 191/2009, che avessero congiuntamente i seguenti requisiti: al momento dell'assunzione fossero titolari di indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e nel corso del 2010 maturino almeno 35 anni di anzianità contributiva (D.I. 26 luglio 2010, n. 53343).

Condizioni di accesso all'incentivo e procedura

La procedura per godere dell'incentivo sarà illustrata dall'Inps con apposita circolare. I datori di lavoro che intendano beneficiare della riduzione contributiva devono presentare domanda all'INPS entro il mese successivo alla data di stipula del contratto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda dovrà essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione di dette istruzioni.

Importo ed erogazione

Il prolungamento dell'incentivo (consistente nel riconoscimento di una contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro corrispondente all'aliquota del 10%) è riconosciuto fino alla data di maturazione da parte del lavoratore del diritto al pensionamento, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2010. L'incentivo viene concesso nei limiti delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico di stipula del contratto incentivato. L'incentivo è inoltre cumulabile con l'incentivo alla assunzione di percettori di indennità di disoccupazione di cui all'art. 2, c. 151, legge n. 191/2009 (D.I. 26 luglio 2010, n. 53343).

Incentivi alla autoimprenditorialità

Sono stati introdotti nell'ordinamento dall'art. 7-ter, co. 7, del D.L. n. 5/2009, convertito in legge n. 33/09 (come modificato dall'art. 1, co. 7 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009) e dall'art. 1 co. 8 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, per gli anni 2009 e 2010, incentivi economici destinati ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito, volti a supportare l'avvio di un'attività autonoma oppure per associarsi in cooperativa. Gli incentivi sono nel dettaglio disciplinati dal D.I. 18 dicembre 2009 n. 49409, mentre le modalità operative e il modello per la richiesta dell'incentivo (SR78 ANT/AMM.) sono stati resi noti dall'INPS con il messaggio n. 8123 del 23 marzo 2010, nonché con il messaggio n. 23542 del 20 settembre 2010.

Si ricorda che l'ordinamento prevede un analogo incentivo, disciplinato dall'art. 7, co. 5, L. n. 223/1991, a favore dei lavoratori collocati in mobilità, consistente nella corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità per l'intrapresa di un'attività autonoma.

(I) Incentivo alla autoimprenditorialità per lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga o sospesi

Nozione e campo di applicazione

Il co. 7 dell'art. 7-ter del D.L. n. 5/2009, convertito in legge n. 33/09, come modificato dal D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, disciplina l'incentivo diretto ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, nonché ai lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 (indennità di disoccupazione per sospensione dell'attività produttiva).

L'incentivo è cumulabile con quello previsto dall'art. 17, L. n. 49/1985.

Condizioni di accesso all'incentivo e procedura

Hanno accesso all'incentivo i soggetti rientranti nel campo di applicazione sopra indicato che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una microimpresa o associarsi in cooperativa. Gli interessati devono presentare domanda all'INPS, con l'indicazione della attività da intraprendere.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Istituto, il beneficiario dovrà dimettersi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (msg. INPS n. 8123/2010 e n. 23542/2010) e comunque prima della erogazione della quota residua del 75% dell'incentivo.

Importo ed erogazione

L'incentivo riconosciuto consiste nell'importo del trattamento che sarebbe stato percepito dal beneficiario (corrispondente al numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite).

Eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito, autorizzate dopo la data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'incentivo, non sono computate nell'importo dell'incentivo stesso.

L'erogazione viene effettuata dall'INPS in due momenti: il 25% viene versato a seguito della presentazione della domanda e delle verifiche previste e il restante 75% dopo la chiusura dell'iter autorizzativo, a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, di una microimpresa o dell'associazione in cooperativa. Se per l'esercizio dell'attività sono necessari particolari requisiti oppure autorizzazioni, come per esempio l'iscrizione ad albi professionali, dovrà essere presentata la relativa documentazione. Qualora il lavoratore diventi socio di una cooperativa è prevista una procedura particolare.

Dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa presso l'Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. Inoltre, per tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della L. n. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa dovrà presentare copia del contratto di lavoro di cui all'art. 1, c. 3, della L. n. 142/2001 all'INPS (D.I. 18 dicembre 2009, n. 49409).

(II) Incentivo alla autoimprenditorialità per destinatari di CIG, CIGS o contratto di solidarietà

Nozione e campo di applicazione

A norma dell'art. 1, c. 8, D.L. n. 78/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, possono essere destinatari di un incentivo per l'avvio di una attività di lavoro autonoma, di una attività autoimprenditoriale o di una microimpresa o per associarsi in cooperativa, i lavoratori beneficiari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria (a regime), sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione di orario o rotazione, nonché i lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nell'ambito di contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984.

Condizioni di accesso all'incentivo e procedura

Hanno accesso all'incentivo i soggetti rientranti nel campo di applicazione che intendano avviare una attività autonoma, una attività autoimprenditoriale o una microimpresa o associarsi in cooperativa. Gli interessati devono presentare domanda all'INPS, recante la specificazione circa l'attività da intraprendere.

A seguito della accoglimento dell'istanza da parte dell'Istituto, il beneficiario dovrà dimettersi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (msg. INPS n. 8123/2010 e n. 23542/2010) e comunque prima della erogazione della quota residua del 75% dell'incentivo.

Importo ed erogazione

L'incentivo riconosciuto consiste nell'importo del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. Eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito, autorizzate dopo la data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'incentivo, non sono computate nell'importo dell'incentivo stesso. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore, che inoltre rientri nelle previsioni di cui all'art. 16, c. 1, L. n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato), viene riconosciuto e liquidato anche un importo equivalente al trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi.

Riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa per percettori di trattamenti di sostegno al reddito con almeno 35 anni di anzianità contributiva

Nozione e campo di applicazione

In via sperimentale per il 2010, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, perciò non erogato a seguito di cassa integrazione guadagni o contratto di solidarietà, ma a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Condizioni di accesso all'incentivo e procedura

I lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e siano percettori di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro possono usufruire della contribuzione figurativa integrativa a condizione che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che determini la perdita del diritto al trattamento. Il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva deve essere posseduto alla data di accettazione dell'offerta di lavoro (D.I. 30 luglio 2010). Per accedere al beneficio, i lavoratori potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS completa del contratto di lavoro precedente alla fruizione del trattamento di sostegno al reddito e del nuovo contratto di lavoro che dimostri l'inquadramento a un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente alle mansioni di provenienza. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e riconosce la contribuzione figurativa integrativa secondo l'ordine cronologico di accettazione dell'offerta di lavoro, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

Importo e riconoscimento dell'incentivo

La contribuzione figurativa integrativa ai lavoratori rientranti nel campo di applicazione e che soddisfano i requisiti è riconosciuta non oltre la data della prima decorrenza utile per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (D.I. 30 luglio 2010).

Il valore della contribuzione è calcolato sulla differenza tra la retribuzione di provenienza e retribuzione effettiva percepita nell'ambito del nuovo contratto di lavoro.

Immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale ex articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

Con lo scopo di attivare i beneficiari di un sostegno al reddito e accorciare i tempi di un loro reinserimento nel mercato del lavoro, è stato introdotto nell'ordinamento l'obbligo di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Innovando la disciplina previgente, l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha infatti condizionato la maturazione e il godimento del diritto a un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di

riqualificazione professionale, sancendo altresì la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto sia della sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità sia di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-*quiquies* del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Campo di applicazione

Sono obbligati a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta di formazione e riqualificazione professionale tutti i lavoratori aventi diritto a un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito. Per converso, tutte le indennità e i benefici (ogni tipologia di indennità di disoccupazione, trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a regime o in deroga, indennità di mobilità ecc.) sono subordinate alla immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte del beneficiario e alla sottoscrizione della relativa dichiarazione di disponibilità per il trattamento di cassa integrazione.

Contenuto dell'obbligo

L'obbligo consiste nel rilascio della dichiarazione in parola attraverso la compilazione degli appositi modelli predisposti dall'Inps (si veda anche circolare INPS n. 133 del 22 ottobre 2010) e nella effettiva disponibilità a un lavoro congruo o a un percorso di riqualificazione professionale. Il contenuto dell'obbligo, tuttavia, si differenzia tra le due tipologie di disponibilità.

Obbligo alla disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale

L'obbligo alla disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale vincola tutte le categorie di lavoratori beneficiari di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, sia legato a una situazione di disoccupazione sia di sospensione dal lavoro. Nel dettaglio, si tratta perciò di percettori di:

- a) integrazione salariale a qualsiasi titolo concessa (ordinaria, straordinaria, a regime, in deroga, nell'ambito di contratti di solidarietà, ecc.);
- b) indennità di mobilità a qualsiasi titolo concessa (a regime o in deroga);
- c) indennità di disoccupazione speciale;
- d) indennità di disoccupazione a qualsiasi titolo concessa (agricola o non agricola, a requisiti normali o ridotti, ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.L. n. 185/2008, ecc.);
- e) trattamento equivalente alla indennità di mobilità (art. 19, co. 10-bis, D.L. n. 185/2008);
- f) *una tantum* per i lavoratori a progetto (art. 19, co. 2, D.L. n. 185/2008).

Obbligo di accettare la formazione e l'offerta di lavoro congruo

L'obbligo alla disponibilità a un lavoro congruo (e quindi a intraprenderlo immediatamente qualora venga offerto) opera nel solo caso in cui il beneficiario sia privo di un lavoro, quindi nei confronti di percettori di:

- a) integrazione salariale relativa a cassa integrazione guadagni straordinaria, a regime o in deroga, per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale con cessazione dell'esercizio d'impresa o comunque in esubero strutturale;
- b) indennità di mobilità a qualsiasi titolo concessa (a regime o in deroga, sedimi aeroportuali);
- c) indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia;
- d) indennità di disoccupazione (agricola o non agricola, a requisiti normali o ridotti);
- e) indennità di disoccupazione per apprendisti in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. c) D.L. n. 185/2008;
- f) trattamento equivalente alla indennità di mobilità (art. 19, co. 10-bis, D.L. n. 185/2008);
- g) *una tantum* per i lavoratori a progetto (art. 19, co. 2, D.L. n. 185/2008);
- h) sussidio anche di natura non previdenziale che presupponga lo stato di disoccupazione (sussidiati nei progetti di Italia Lavoro s.p.a.).

Modalità e tempistica

Il lavoratore che ha diritto a un trattamento di sostegno al reddito deve rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità attraverso la sottoscrizione della dichiarazione formulata all'interno dei moduli predisposti dall'Istituto per la richiesta dei benefici ovvero nell'apposito modulo per il rilascio di tale dichiarazione. Il datore di lavoro per i trattamenti di cassa integrazione conserva presso l'azienda le DID dei lavoratori coinvolti e li esibisce su richiesta. La dichiarazione di immediata disponibilità va prestata contestualmente alla domanda del beneficio.

Rifiuto del lavoratore: conseguenze

In caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità ovvero di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale e di un lavoro congruo è prevista la decadenza dal diritto al beneficio. Resta inteso, come specificato dal D.L. 19 maggio 2009, al c. 5 dell'art. 12, che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale rimane sospeso, nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.

Analogamente, non integra ragione di decadenza il rifiuto di un percorso di formazione o riqualificazione professionale o di un lavoro congruo in caso di cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Dichiarazione di immediata disponibilità ex D.L. n. 185/2008 e dichiarazione di immediata disponibilità ex D.Lgs. n. 181/2000

In questa sede, si intende chiarire la diversa funzione e il diverso campo di applicazione della dichiarazione di immediata disponibilità ex art. 19, co. 10, del D.L. n. 185/2008 da quelli della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ex art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000. La dichiarazione disciplinata dal D.Lgs. n. 181/2000 è rilasciata ai servizi competenti dai lavoratori privi di lavoro. Essa è condizione necessaria per l'acquisizione dello stato di disoccupazione.

Diversamente, la dichiarazione di disponibilità al lavoro ex art. 19, c. 10, del D.L. n. 185/2008 deve essere rilasciata da tutti i destinatari di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito e perciò, non soltanto dai lavoratori disoccupati, ma anche dai lavoratori sospesi che abbiano diritto a una misura di sostegno al reddito. Viceversa, non sarà richiesta a lavoratori disoccupati che non abbiano diritto a un beneficio.

Dalla prospettiva della classificazione dei lavoratori, un lavoratore privo di lavoro che intende acquisire lo stato di disoccupazione, dovrà rilasciare ai servizi competenti dichiarazione di immediata disponibilità disciplinata dal D.Lgs. n. 181/2000. Se il lavoratore soddisfa i requisiti per l'ottenimento di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, potrà avervi accesso soltanto sottoscrivendo anche la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ex D.L. n. 185/2008. Al contrario, un lavoratore ancora titolare di un rapporto di lavoro, ma sospeso, non presenterà dichiarazione di immediata di disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 (in quanto appunto ancora occupato), ma dovrà rilasciare dichiarazione di disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale ai sensi del D.L. n. 185/2008.

Offerta di lavoro congruo

Con riferimento alla applicazione della normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità a un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, la definizione di lavoro congruo, come specificato dalla norma stessa, è esclusivamente quella individuata dall'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. Non si fa quindi riferimento a eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali che possono semmai rilevare ai fini della attuazione del cosiddetto "patto di servizio" che ha diversa finalità.

Alla stregua dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, un lavoro è definito congruo quando, oltre ad essere conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai compiti precedentemente svolti dal lavoratore beneficiario:

- a) è inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- b) il luogo di lavoro si trova a non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o in alternativa è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si applica il limite del 20%.

Modalità di formulazione della offerta di lavoro

Poiché il rifiuto di una offerta di lavoro congruo integra causa di decadenza dal diritto al trattamento di sostegno al reddito, la proposta del lavoro deve essere formulata mediante proposta formale e documentabile. Pertanto, è necessario che l'offerta di un lavoro congruo venga formulata per iscritto tramite consegna a mani, raccomandata A/R, posta elettronica certificata.

Decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito

Il beneficiario di un qualsiasi trattamento di sostegno del reddito decade dal diritto al beneficio in caso di rifiuto della sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità, nonché, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di:

- a) rifiuto di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale;
- b) mancata o parziale partecipazione, senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale individuato insieme ai servizi competenti;
- c) rifiuto di un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del D.L. n. 249/2004.

Con riferimento al percorso di riqualificazione professionale, la partecipazione allo stesso si considera parziale quando il beneficiario abbia frequentato meno dell'80% della attività prevista, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

Resta inteso, come specificato dal D.L. 19 maggio 2009 al c. 5 dell'art. 12, che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale rimane sospeso nel caso in cui il lavoratore beneficiario sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative. Tale circostanza, infatti, non integra causa di decadenza dal diritto. Si considera rifiutata una offerta di lavoro congruo ai fini della decadenza, anche nel caso di una preliminare accettazione della proposta, ma di un successivo rifiuto alla stipula del contratto di lavoro, così come nel caso di dimissioni durante il periodo di prova (salvo dimissioni motivate per giusta causa).

Altre conseguenze della decadenza dal beneficio

In caso di decadenza, il beneficiario non perde soltanto il trattamento di sostegno del reddito a cui in precedenza aveva diritto, ma, fatti salvi i diritti già maturati, anche qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro (ad esempio, integrazioni del beneficio a carico del datore di lavoro: cfr. art. 12, D.L. 19 maggio 2009, n. 46441).

Obbligo di segnalazione delle cause di decadenza

Sono obbligati a comunicare all'INPS il verificarsi delle circostanze che determinano la decadenza dal diritto al beneficio:

- a) i servizi competenti di cui all'art. 1, co. 2, lett. g), del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181, comprese perciò le agenzie per il lavoro;
- b) i responsabili della attività formativa;
- c) i datori di lavoro.

Tutti questi soggetti devono trasmettere telematicamente i nominativi dei soggetti che hanno messo in atto i comportamenti che integrano causa di decadenza, unitamente alle relative motivazioni. Tali comunicazioni possono essere effettuate dai soggetti obbligati ai servizi competenti, che le trasferiranno all'INPS.

È sanzionata l'omissione da parte dei soggetti obbligati di cui sopra delle comunicazioni di decadenza dai trattamenti previdenziali dei beneficiari inadempienti.

Per i dipendenti pubblici, responsabili dei Centri per l'impiego o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, la mancata comunicazione configura una responsabilità per danno erariale, con l'applicazione delle sanzioni previste.

Per i soggetti autorizzati o accreditati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, la sanzione prevista è la revoca della autorizzazione o dell'accreditamento (art. 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003, come modificato dall'art. 48 della legge 183/2010).

Al fine di favorire il regolare accesso ai benefici derivanti dalla applicazione degli ammortizzatori sociali, è opportuno in questa sede richiamare la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza, laddove si afferma che *"Lo sviluppo di un mercato del lavoro trasparente e inclusivo impone un attento controllo non solo sul rispetto dei vincoli normativi, ma anche sull'utilizzo delle (scarse) risorse pubbliche al fine di un loro ottimale e corretto utilizzo in favore dei gruppi deboli e delle categorie di lavoratori realmente svantaggiati. In questa prospettiva l'ispettore del lavoro diviene un arbitro della legalità del mercato del lavoro a 360 gradi, operando con particolare attenzione sulla effettività dei percorsi formativi o dei piani inserimento professionale economicamente incentivati (come nel caso del contratto di apprendistato o del contratto di inserimento al lavoro), ma anche nei riguardi dei lavoratori che fruiscono dei benefici derivanti dalla applicazione degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare iniquità di trattamento e di applicare quella elementare regola di responsabilità, introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che vuole sanzionato con la decadenza dal beneficio o dalla indennità il lavoratore che percepisce un trattamento oppure rifiuti una occasione congrua di lavoro o un percorso formativo di riqualificazione professionale. Analogamente dovrà operarsi con assoluta severità in sede ispettiva, anche rispetto al rilievo delle relative ipotesi di reato, nei confronti dei lavoratori che percependo trattamenti assistenziali, assicurativi o previdenziali si lascino occupare "in nero" presso datori di lavoro conniventi.*

Gli organi ispettivi sono pertanto chiamati a dare piena e completa attuazione alla circolare n. 5 del 22 febbraio 2006, la cui attuazione costituisce una fondamentale premessa per una modernizzazione del sistema italiano di Welfare in una logica di workfare. Al fine di evitare possibili danni erariali e comportamenti elusivi si richiama la necessità di verificare con particolare attenzione che le agenzie accreditate o comunque autorizzate alla somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003 abbiano puntualmente comunicato all'INPS e al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004."

Comunicazione della decadenza dal diritto al trattamento di sostegno al reddito

A seguito della comunicazione da parte dei servizi competenti, dei responsabili delle attività formative, delle agenzie per il lavoro ovvero dei datori di lavoro, dei nominativi dei soggetti che

possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e delle relative motivazioni, l'INPS dichiara la decadenza dandone comunicazione agli interessati.

Il sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito

Il D.L. n. 185/2008 e la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009 hanno disposto la costituzione di una banca dati dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito, disciplinata nel dettaglio dal D.L. 19 maggio 2009, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori, unitamente ad ogni altra informazione utile per la gestione dei trattamenti. La banca dati percettori assume la funzione di strumento di gestione delle politiche del lavoro, sia nell'ottica del monitoraggio dei trattamenti previdenziali concessi, sia a supporto dell'erogazione di politiche attive del lavoro, volte al reinserimento e alla riqualificazione professionale. Essa è fondamentale per la verifica dell'adempimento degli obblighi dei percettori, con particolare riferimento all'obbligo all'immediata disponibilità al lavoro e a percorsi di riqualificazione.

I servizi competenti di cui all'art. 1 del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181, accedendo alla banca dati, possono verificare, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, se il lavoratore è percettore di trattamenti di sostegno al reddito e quindi comunicare l'inadempimento dell'obbligo alla disponibilità.

Soggetti ammessi all'accesso alla banca dati dei percettori

Si ricorda infine che sono ammessi a accedere alla banca dati percettori, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.L. n. 185/2008, come modificato dall'art. 1, co. 4-terdecies del D.L. 25 settembre 2009, n. 134:

- a) i servizi competenti di cui all'art. 1 del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181, (centri per l'impiego, soggetti autorizzati, soggetti accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);
- b) le Regioni e le province autonome;
- c) il Ministero del lavoro - Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione;
- d) gli enti bilaterali (convenzionati con Inps);
- e) i fondi interprofessionali (convenzionati con Inps);
- f) Italia Lavoro s.p.a. e Isfol.

Maurizio Sacconi

